

Art. 1 Campo d'applicazione

Le seguenti condizioni generali di deposito della SWISS MOVERS ASSOCIATION (CGD SMA) si applicano a tutti i contratti di deposito e stoccaggio stipulati dai membri della SMA.

Includono tutte le attività del depositario riportate qui di seguito in modo dettagliato. Tutte le attività non menzionate qui di seguito sono soggette alle Condizioni generali di trasloco della SMA (CG SMA).

Qualora esistano disposizioni divergenti o accordi contrastanti, si applica il seguente ordine gerarchico: 1. disposizioni legali vincolanti; 2. accordi contrattuali individuali; 3. CGD SMA; 4. CG SMA; 5. diritto dispositivo.

Art. 2 Campo d'attività

Conformemente alle condizioni, il campo d'attività del depositario

comprende esclusivamente l'immagazzinamento, la gestione del deposito, nonché l'entrata e l'uscita delle merci dal deposito.

Art. 3 Conferimento dell'ordine

Gli ordini vanno conferiti per iscritto ai sensi dell'art. 13 s. CO. Le offerte perdono la loro validità se non vengono accettate entro 60 giorni.

L'ordine deve contenere tutte le informazioni necessarie per una corretta esecuzione, come la quantità e il tipo di merce da immagazzinare, l'area di deposito richiesta, il momento e il tipo di consegna, ecc., i riferimenti alle merci regolamentate (p. es. merce non sdoganata, obbligo di deposito ecc.) e quelle che richiedono un trattamento speciale (p. es. emissione di odori, particolare contaminazione del suolo, dimensioni estreme, prescrizioni di umidità e temperatura, ecc.). Inoltre, il committente deve richiamare l'attenzione sulla natura particolare delle merci da immagazzinare, sulla particolare vulnerabilità ai danni e sul particolare elevato valore. I costi aggiuntivi che ne derivano sono a carico del committente.

Se non concordato diversamente per iscritto, non vengono accettati in deposito (merci proibite): beni pericolosi quali merci infiammabili ed esplosive e in generale tutte le merci che in qualche modo hanno un effetto negativo sul loro ambiente, oggetti illegali, animali, denaro, titoli negoziabili al portatore, metalli preziosi, gioielli, titoli ai sensi della legge sulle borse e il commercio di valori immobiliari nonché merci deperibili.

Fino a prova contraria, si presume che le merci da immagazzinare siano masserizie di trasloco. Il depositario non è tenuto a includere una riserva per la normale usura nelle ricevute o in documenti simili. Se un committente immagazzina merci inutilizzate, deve informarne esplicitamente il depositario.

Art. 4 Accettazione e controllo all'arrivo delle merci da immagazzinare

Il committente deve informare il depositario sulla consegna in programma e sulla prevista uscita della merce dal deposito con almeno 24 ore di anticipo.

Il controllo all'arrivo in deposito degli oggetti da immagazzinare è limitato al loro stato esterno. Il depositario è autorizzato, ma non obbligato o tenuto, a prendere campioni casuali delle merci da immagazzinare. Il depositario è responsabile del

contenuto di casse, scatole, ceste, armadi, cassetti ed altri contenitori solo nel caso in cui le operazioni di imballo e disimballo, nonché la

piombatura siano state eseguite dai propri ausiliari e che sia disponibile al riguardo un elenco emesso dal depositario.

La presa in consegna delle merci in magazzino deve essere confermata dal depositario al committente mediante una fede di deposito. Solo quest'ultima è determinante per il tipo e il numero degli oggetti immagazzinati. La fede di deposito, che non è un titolo di credito e di conseguenza non può essere presa né data in pegno e tanto meno trasferita, deve essere firmata dal depositario e dal committente.

Art. 5 Responsabilità del depositario

Il depositario risponde nei confronti del depositante per una

esecuzione diligente del mandato. Per l'esecuzione del mandato, è autorizzato a ricorrere ad ausiliari o sostituti.

L'obbligo di diligenza del depositario si applica solo all'immagazzinamento della merce in magazzini con temperatura ambiente e umidità dell'aria non regolata, ma non a precauzioni particolari o trattamenti speciali della merce (misure di sicurezza speciali, tecnologia di climatizzazione o simili) durante l'immagazzinamento, a meno che non siano stati presi accordi scritti al riguardo.

Il depositario prende in consegna le merci da immagazzinare sulla rampa o sulla soglia della porta e le consegna sulla rampa o sulla soglia della porta al momento dell'uscita dal deposito. La procedura di carico e scarico è in ogni caso da attribuire al periodo di responsabilità del committente. Nel caso in cui, durante la procedura di carico o scarico, aiutino anche ausiliari o sostituti del depositario, questi ultimi vengono considerati come ausiliari del committente.

Il depositario non è obbligato a controllare lo stato delle merci durante il periodo di immagazzinamento. Nel caso in cui dovesse notare cambiamenti evidenti che lasciano presagire un danno o un pericolo, deve comunicarlo al committente. Non ci sono altri obblighi del depositario, se non quello di notifica al committente.

Il depositario è esonerato da qualsiasi responsabilità, se il danno è stato causato da circostanze di cui né il depositario né i suoi subappaltatori sono responsabili.

La responsabilità del depositario per colpa leggera è esclusa in virtù dell'art. 100 CO. Allo stesso modo, è esclusa la responsabilità per colpa leggera degli ausiliari o dei sostituti. Sono riservati altri accordi.

I danni dovuti alle seguenti cause non costituiscono una colpa del depositario:

- ruggine, topi, tarme (anche nel caso in cui sia stato effettuato un trattamento tarmicida), tarli, muffa;
- scollamenti, abrasioni, ammaccature, opacità sui mobili, rottura di mobili marci e tappeti in linoleum, nonché per le conseguenze dovute a oscillazioni della temperatura o all'effetto dell'umidità dell'aria;
- cause di forza maggiore come guerre, terremoti, saccheggi, distruzioni, disordini sociali;
- perdita o danneggiamento di dati su supporti informatici;
- merce depositata in container o locali o spazi separati presi in locazione.

Gli oggetti con valore affettivo non vengono sostituiti.

La responsabilità del depositario termina con la cessazione del contratto di deposito.

Art. 6 Obblighi e responsabilità del committente

Il committente è responsabile di tutti i danni diretti e indiretti causati al depositario dalla merce immagazzinata.

I seguenti obblighi sono a carico del committente e qualsiasi danno risultante da una violazione di questi obblighi non costituisce pertanto una colpa del depositario:

- gli oggetti particolarmente fragili come porcellana, vetro, marmo, lampade, paralumi, quadri, specchi, opere d'arte, apparecchi elettrici e di altro tipo devono essere consegnati imballati per l'immagazzinamento;
- gli oggetti immagazzinati devono essere dichiarati in modo veritiero;
- i vestiti, la biancheria, le coperte, i tappeti di piccole dimensioni, così come i piccoli oggetti in generale che, se disimballati, sono esposti al rischio di perdita, devono essere imballati prima di essere consegnati in deposito;
- le merci deperibili o proibite non possono essere consegnate per l'immagazzinamento;
- il committente deve richiamare l'attenzione del depositario sulla natura

speciale delle merci immagazzinate, sulla particolare suscettibilità ai danni o sul valore particolarmente elevato (p. es. denaro, titoli, documenti, oggetti di valore come opere d'arte, gioielli, oggetti in oro e argento, antichità); vedi sopra, art. 3;

Il committente deve rimborsare al depositario tutte le spese, compresi gli interessi, sostenute da quest'ultimo in relazione alla corretta esecuzione dell'ordine. Allo stesso modo, deve risarcire qualsiasi danno subito dal depositario in seguito alla corretta esecuzione dell'ordine.

Art. 7 Assicurazione

Il depositario è obbligato ad assicurare la merce immagazzinata contro i danni causati da incendio, acqua e furto con scasso solo se è stato presentato un ordine scritto del depositante che indichi il valore assicurato e il rischio da coprire.

Per contro, il depositario ha il diritto di assicurare la merce a spese del committente contro i danni causati dall'acqua, dall'incendio o dal furto con scasso nella misura abituale, anche senza un ordine speciale. In tal caso, i costi possono tuttavia essere scaricati sul committente solo se quest'ultimo è stato informato della copertura assicurativa esistente o prevista e non comunica immediatamente che non desidera la copertura indicata.

I premi dell'assicurazione vengono fatturati separatamente.

Art. 8 Mercede e condizioni di pagamento

I crediti del depositario sono esigibili immediatamente. Il pagamento deve essere effettuato subito dopo la ricezione della fattura. La mora subentra dopo la ricezione della fattura senza ulteriore sollecito (accordo sulla data di scadenza).

La mercede del deposito è calcolata per mese civile. Ogni mese iniziato sarà fatturato per intero. I lavori speciali causati dalla merce immagazzinata o eseguiti su ordine del depositante saranno addebitati separatamente.

In caso di ritardo nel pagamento, il committente è tenuto a pagare al depositario una tassa di 50 CHF oltre agli interessi di mora dovuti per legge.

In caso di ritardo nel pagamento superiore a 60 giorni, decadono inoltre tutti i diritti del committente nei confronti del depositario derivanti da una polizza assicurativa stipulata o mediata da quest'ultimo.

Art. 9 Cambio di domicilio

Il depositario deve comunicare al depositante immediatamente e per iscritto ogni variazione del suo indirizzo. Finché il cambio di domicilio non viene notificato, l'ultimo indirizzo è considerato quello per le notifiche.

Art. 10 Diritto di ritenzione

La merce consegnata al depositario vale come pegno per il rispettivo saldo dell'intera transazione commerciale con il committente. In caso di mancato pagamento entro il termine prestabilito, dopo preliminarmente diffida di realizzazione da parte del depositario, quest'ultimo è autorizzato a vendere la merce al miglior prezzo e senza ulteriori formalità. In conformità con l'art. 9, il depositario ha il diritto di inviare la diffida di realizzazione all'ultimo indirizzo conosciuto.

Art. 11 Trasferimento di proprietà

In caso di trasferimento della proprietà delle merci immagazzinate, il committente rimane responsabile come partner contrattuale per l'adempimento di tutti gli obblighi e il diritto di ritenzione del depositario rimane in vigore. Solo dopo che tutti i crediti in sospeso sono stati saldati e solo su richiesta del committente e del nuovo proprietario, il depositario deve acconsentire al trasferimento del contratto all'acquirente ed emettere una nuova fede di deposito a nome dell'acquirente.

Art. 12 Ispezione delle merci immagazzinate

Dopo un preavviso di almeno 24 ore, dietro presentazione della fede di deposito e accompagnato da un dipendente del depositario nonché l'assunzione delle spese che ne derivano, il depositante ha accesso al deposito durante l'usuale orario di lavoro.

Art. 13 Disdetta

Se il contratto di deposito è stato concluso a tempo determinato, termina alla sua scadenza.

Se il contratto è invece stato concluso a tempo indeterminato, il committente può disdire il contratto in qualsiasi momento con un preavviso di 48 ore, il depositario con un preavviso di 30 giorni. La disdetta deve essere data in forma scritta.

Il contratto di deposito può essere rescisso anticipatamente e senza termini di preavviso per motivi gravi. Motivi gravi sono dati in particolare quando la merce immagazzinata presenta o sviluppa qualità pregiudizievoli (odori, perdite, parassiti, riscaldamento, ecc.) che possono danneggiare le altre merci, il deposito stesso, le persone che vi lavorano o l'ambiente o se i crediti del depositario non vengono saldati dopo che è stato fissato un termine di pagamento successivo di 10 giorni.

Al depositante deve essere assegnato un periodo di tempo ragionevole per ritirare la merce immagazzinata dopo il termine del contratto. **Nel caso in cui la merce depositata non venisse ritirata entro il termine prestabilito, il depositario è autorizzato a vendere o a smaltire i beni, qualora non avessero più alcun valore materiale, con costi e indennità di risarcimento a carico del depositante.**

Art. 14 Uscita dal deposito

L'incarico di uscita dal deposito deve essere conferito dal committente e presentato in tempo utile, ossia almeno 48 ore prima del termine previsto. In ogni caso, il depositario è autorizzato a verificare la legittimità della persona che richiede l'uscita della merce.

Prima che anche solo una parte dei beni immagazzinati possa essere prelevata dal deposito, devono essere saldati tutti i crediti sulle merci immagazzinate (art. 8 e 10).

Se viene richiesto il prelievo di singoli pezzi, il committente deve prendersi a carico i costi derivanti dallo spostamento dei mobili, dall'apertura delle casse e da eventuali altre prestazioni di lavoro. Il depositario ha diritto a una ricevuta per tutti i prelievi. In caso di prelievo parziale (o immagazzinamento aggiuntivo), il depositario può fissare un nuovo importo per la mercede di deposito.

Qualora il trasporto del bene non avvenga per mezzo del

depositario, questi ha diritto ad una congrua indennità per le spese di infrastruttura (rampe, ascensore, ecc.) e per gli ausiliari.

Art. 15 Avviso relativo ai difetti

Accettando senza riserve la merce, si presume che lo stato di quest'ultima sia approvata. I reclami dovuti a merci immagazzinate mancanti o a danni visibili dall'esterno devono essere comunicati al depositario immediatamente all'uscita della merce dal deposito, i difetti nascosti per iscritto entro 3 giorni dal prelievo della merce.

Art. 16 Vendita della merce immagazzinata

Il depositario può accettare ordini per la vendita delle merci immagazzinate. In questo caso, è soggetto alle regole della commissione (art. 425 e seguenti CO). Salvo altri accordi, il depositario è libero di fissare il prezzo. Per il suo operato riceve, se non altrimenti concordato, una commissione del 10% sul ricavo lordo. Le spese devono essere rimborsate separatamente dal depositante, indipendentemente dalla vendita.

Art. 17 Foro competente e diritto applicabile

Per la valutazione di tutti i diritti contestati tra le parti contraenti, la sede del trasportatore è il foro competente.

Si applica il diritto svizzero con l'esclusione della legge federale sul diritto internazionale privato.